



# COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 54 DEL 29-12-2017

COPIA

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E  
RELATIVE TARIFFE**

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 20:00, presso la sede municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X		PAOLETTI JGOR		X
BORTOLIN ANGELA	X		MEZZOMO MOSE'	X	
MONAJA MANOLA	X		GRIS FRANCESCA	X	
VIECELI STEFANO	X		BUGANA DANIELA	X	
SARTOR OMAR	X		CANAL FABIO	X	
BASTIANON BARBARA		X	DALLA ROSA MAURO	X	
MINELLA IVAN	X				

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta la VICE SEGRETARIO LILLI TREMONTI, Segretario Comunale.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il SINDACO, che illustra la proposta di delibera in oggetto, precisando che da qualche anno nel feltrino si parla dell'istituzione dell'imposta di soggiorno: successivamente è intervenuto un provvedimento a livello nazionale che ne ha bloccato l'istituzione. Un provvedimento di quest'anno ne ha sbloccato l'istituzione e pertanto l'assemblea dei Sindaci dell'Unione Montana Feltrina ha deciso di andare verso istituzione del tributo. Con la delibera in oggetto si provvede all'istituzione formale del tributo dal 1.06 per quanto riguarda Santa Giustina. Negli atti sono indicati anche dei numeri relativi alle presenze turistiche, sui quali tuttavia vi sono delle incertezze, in quanto il fatto che le province siano state limitate nella gestione della competenze turistiche e statistiche non consente di avere certezza assoluta degli stessi.

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Minella, anticipando che la volontà è quella di andare successivamente ad attivare un servizio associato a livello di Unione Montana Feltrina, servizio che andrà a gestire le risorse derivanti dall'imposta per finanziare il DMO e per un serie interventi volti alla promozione turistica del territorio;

UDITO l'intervento del Consigliere MINELLA IVAN, il quale precisa che per normativa le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno sono destinate a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Sottolinea l'importanza di istituire l'imposta di soggiorno e di gestirne le risorse derivanti nell'ambito di un servizio associate del feltrino, anche alla luce della chiusura degli uffici provinciali IAT. Il fine sarà quello di sostenere finanziariamente l'apertura dell'ufficio turistico di Feltre e iniziative volte alla promozione del turismo a livello territoriale. Le risorse serviranno anche a sostenere la quota parte della DMO, ente che si occupa a livello provinciale del marketing e della promozione del turismo a livello provinciale;

UDITO il Sindaco, il quale precisa che in questa sede viene proposta l'istituzione dell'imposta, in un secondo momento verrà sottoposta al Consiglio la convenzione relativa al servizio associato turismo. In questa sede è importante evidenziare la finalità, a livello del territorio feltrino, di reperire risorse al fine di promuovere turisticamente il territorio;

UDITO il CONSIGLIERE CANAL, il quale evidenzia qualche perplessità sui dati relativi alle presenze turistiche nel territorio Comunale, dato che paiono un po' ottimistiche;

UDITO il Sindaco, il quale precisa, come già detto sopra, che i dati sono ufficiali, sui quali pur avendo perplessità non ci sono elementi per contestarne la correttezza;

UDITO il CONSIGLIERE FRANCESCA GRIS, la quale precisa che in Unione Montana si è parlato dei numeri e quasi tutti i Comuni hanno sollevato perplessità, in quanto sono sembrati un po' ampi, tanto che a titolo prudenziale alcuni Comuni hanno ritenuto di mettere a bilancio una previsione bassa delle risorse derivanti dall'imposta per non trovarsi poi in difficoltà. Evidenzia che per fare turismo c'è bisogno di risorse economiche: si pensi solo all'apertura dell'ufficio turistico e ai relativi costi anche di personale. Ritenendo positivo che l'iniziativa sia partita a livello territoriale del feltrino e che si faccia capo all'Unione Montana Feltrina, esprime un' unica perplessità relativa al fatto che in Unione Montana non si sia ancora parlato di come gestire questi soldi. E' vero che gli introiti dell'imposta verranno destinati a iniziative in materia di turismo, ma poiché presumibilmente si tratta di una cifra corposa, l'auspicio è che venga fatta una analisi sulle effettive necessità e sui punti forti su cui puntare. Per questo chiede al Sindaco e agli assessori che si facciano portavoce presso gli organi competenti affinché, se ci sono delle risorse e queste sono consistenti, vengano destinate non ad un progetto di basso livello ma ad una proposta di qualità che possa essere costruita negli anni;

UDITO il Sindaco il quale precisa che il tutto va inserito nel più ampio contesto Regionale e Provinciale: in materia di competenze c'è il passaggio che lo Stato sta facendo con la Regione (dovrebbe essere il 16 gennaio la firma della preintesa), la Regione ha aperto un tavolo tematico su sei aspetti con tutti i portatori di interesse attraverso la Consulta Autonomie; la Provincia sta facendo con la CGIA di Mestre un'analisi

per capire cosa l'Ente Provincia e gli Enti della provincia possono gestire. In questo contesto è necessario capire cosa in tema di turismo la Provincia e gli altri enti possono gestire: si pensi ad esempio alla promozione. I prossimi mesi il quadro dovrebbe delinarsi ed è chiaro che le iniziative messe in campo con le risorse derivanti dall'imposta dovranno inserirsi e tararsi all'interno di questo contesto;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2017 con la quale si è provveduto ad approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 127 del 14.11.2017 con la quale si è provveduto ad approvare l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e schemi di bilancio 2017-2020;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

PREMESSO CHE l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha: introdotto la possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

CHE la normativa sopra detta prevede che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

CHE il richiamato D.Lgs. n. 23/2011 ha disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

DATO ATTO che la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 della Regione Veneto: *“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.”* Indica all'Art. 8: *“Elenco regionale delle località turistiche. **Sono comuni turistici**, ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e successive modificazioni, **tutti i Comuni del Veneto.**”*

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO che il Comune di Santa Giustina, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e CHE pertanto si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

RILEVATO, altresì, che il Comune di Santa Giustina rappresenta una meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze nel territorio dei Comuni dell'UMF anno 2016 (dati ufficiali dell'Ufficio Statistica della Regione Veneto):

COMUNI UMF	PRESENZE TURISTICHE NEL TERRITORIO
Alano di Piave	13.282
Arsiè	27.235
Cesiomaggiore	21.675
Feltre	83.437
Fonzaso	7.026
Lamon	38.501
Pedavena	33.595
Quero Vas	1.679
San Gregorio n. A.	12.240
Santa Giustina	11.589
Seren del Grappa	14.655
Sovramonte	30.689
<b>Totale</b>	<b>295.598</b>

I dati sono da considerare non completi in quanto, a seguito delle difficoltà incontrate dall'Ente Provincia di Belluno a partire dal 2015, a seguito delle modifiche delle competenze apportate dalla cosiddetta "Legge Delrio", non esiste più un monitoraggio costante e preciso nell'invio dei dati.

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici anche di carattere turistico informativo ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione contabile ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta di soggiorno e altre norme vigenti in materia,

nonché alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Area Amministrativa e di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria come previsto dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente VOTAZIONE FAVOREVOLE e UNANIME, espressa in forma palese per alzata di mano da parte degli undici consiglieri presenti e votanti:

#### DELIBERA

Di ISTITUIRE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DI 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Santa Giustina, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

Di APPROVARE a tal fine il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che l'imposta di soggiorno sarà applicata a partire dal 1° giugno 2018 come previsto dall'art. 2 comma 4 dell'allegato Regolamento istitutivo, ivi approvato;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*F.to ENNIO VIGNE*

IL SEGRETARIO  
*F.to VICE SEGRETARIO LILLI TREMONTI*

**Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



# COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 54 DEL 29-12-2017

ORIGINALE

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E  
RELATIVE TARIFFE**

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 20:00, presso la sede municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X		PAOLETTI JGOR		X
BORTOLIN ANGELA	X		MEZZOMO MOSE'	X	
MONAJA MANOLA	X		GRIS FRANCESCA	X	
VIECELI STEFANO	X		BUGANA DANIELA	X	
SARTOR OMAR	X		CANAL FABIO	X	
BASTIANON BARBARA		X	DALLA ROSA MAURO	X	
MINELLA IVAN	X				

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO LILLI TREMONTI.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il SINDACO, che illustra la proposta di delibera in oggetto, precisando che da qualche anno nel feltrino si parla dell'istituzione dell'imposta di soggiorno: successivamente è intervenuto un provvedimento a livello nazionale che ne ha bloccato l'istituzione. Un provvedimento di quest'anno ne ha sbloccato l'istituzione e pertanto l'assemblea dei Sindaci dell'Unione Montana Feltrina ha deciso di andare verso istituzione del tributo. Con la delibera in oggetto si provvede all'istituzione formale del tributo dal 1.06 per quanto riguarda Santa Giustina. Negli atti sono indicati anche dei numeri relativi alle presenze turistiche, sui quali tuttavia vi sono delle incertezze, in quanto il fatto che le province siano state limitate nella gestione della competenze turistiche e statistiche non consente di avere certezza assoluta degli stessi.

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Minella, anticipando che la volontà è quella di andare successivamente ad attivare un servizio associato a livello di Unione Montana Feltrina, servizio che andrà a gestire le risorse derivanti dall'imposta per finanziare il DMO e per un serie interventi volti alla promozione turistica del territorio;

UDITO l'intervento del Consigliere MINELLA IVAN, il quale precisa che per normativa le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno sono destinate a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Sottolinea l'importanza di istituire l'imposta di soggiorno e di gestirne le risorse derivanti nell'ambito di un servizio associate del feltrino, anche alla luce della chiusura degli uffici provinciali IAT. Il fine sarà quello di sostenere finanziariamente l'apertura dell'ufficio turistico di Feltre e iniziative volte alla promozione del turismo a livello territoriale. Le risorse serviranno anche a sostenere la quota parte della DMO, ente che si occupa a livello provinciale del marketing e della promozione del turismo a livello provinciale;

UDITO il Sindaco, il quale precisa che in questa sede viene proposta l'istituzione dell'imposta, in un secondo momento verrà sottoposta al Consiglio la convenzione relativa al servizio associato turismo. In questa sede è importante evidenziare la finalità, a livello del territorio feltrino, di reperire risorse al fine di promuovere turisticamente il territorio;

UDITO il CONSIGLIERE CANAL, il quale evidenzia qualche perplessità sui dati relativi alle presenze turistiche nel territorio Comunale, dato che paiono un po' ottimistiche;

UDITO il Sindaco, il quale precisa, come già detto sopra, che i dati sono ufficiali, sui quali pur avendo perplessità non ci sono elementi per contestarne la correttezza;

UDITO il CONSIGLIERE FRANCESCA GRIS, la quale precisa che in Unione Montana si è parlato dei numeri e quasi tutti i Comuni hanno sollevato perplessità, in quanto sono sembrati un po' ampi, tanto che a titolo prudenziale alcuni Comuni hanno ritenuto di mettere a bilancio una previsione bassa delle risorse derivanti dall'imposta per non trovarsi poi in difficoltà. Evidenzia che per fare turismo c'è bisogno di risorse economiche: si pensi solo all'apertura dell'ufficio turistico e ai relativi costi anche di personale. Ritenedo positivo che l'iniziativa sia partita a livello territoriale del feltrino e che si faccia capo all'Unione Montana Feltrina, esprime un' unica perplessità relativa al fatto che in Unione Montana non si sia ancora parlato di come gestire questi soldi. E' vero che gli introiti dell'imposta verranno destinati a iniziative in materia di turismo, ma poiché presumibilmente si tratta di una cifra corposa, l'auspicio è che venga fatta una analisi sulle effettive necessità e sui punti forti su cui puntare. Per questo chiede al Sindaco e agli assessori che si facciano portavoce presso gli organi competenti affinché, se ci sono delle risorse e queste sono consistenti, vengano destinate non ad un progetto di basso livello ma ad una proposta di qualità che possa essere costruita negli anni;

UDITO il Sindaco il quale precisa che il tutto va inserito nel più ampio contesto Regionale e Provinciale: in materia di competenze c'è il passaggio che lo Stato sta facendo con la Regione (dovrebbe essere il 16 gennaio la firma della preintesa), la Regione ha aperto un tavolo tematico su sei aspetti con tutti i portatori di interesse attraverso la Consulta Autonomie; la Provincia sta facendo con la CGIA di Mestre un'analisi

per capire cosa l'Ente Provincia e gli Enti della provincia possono gestire. In questo contesto è necessario capire cosa in tema di turismo la Provincia e gli altri enti possono gestire: si pensi ad esempio alla promozione. I prossimi mesi il quadro dovrebbe delinarsi ed è chiaro che le iniziative messe in campo con le risorse derivanti dall'imposta dovranno inserirsi e tararsi all'interno di questo contesto;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2017 con la quale si è provveduto ad approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 127 del 14.11.2017 con la quale si è provveduto ad approvare l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e schemi di bilancio 2017-2020;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

PREMESSO CHE l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha: introdotto la possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

CHE la normativa sopra detta prevede che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

CHE il richiamato D.Lgs. n. 23/2011 ha disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

DATO ATTO che la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 della Regione Veneto: *“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.”* Indica all'Art. 8: *“Elenco regionale delle località turistiche. **Sono comuni turistici**, ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e successive modificazioni, **tutti i Comuni del Veneto.**”*

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO che il Comune di Santa Giustina, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e CHE pertanto si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

RILEVATO, altresì, che il Comune di Santa Giustina rappresenta una meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze nel territorio dei Comuni dell'UMF anno 2016 (dati ufficiali dell'Ufficio Statistica della Regione Veneto):

COMUNI UMF	PRESENZE TURISTICHE NEL TERRITORIO
Alano di Piave	13.282
Arsiè	27.235
Cesiomaggiore	21.675
Feltre	83.437
Fonzaso	7.026
Lamon	38.501
Pedavena	33.595
Quero Vas	1.679
San Gregorio n. A.	12.240
Santa Giustina	11.589
Seren del Grappa	14.655
Sovramonte	30.689
<b>Totale</b>	<b>295.598</b>

I dati sono da considerare non completi in quanto, a seguito delle difficoltà incontrate dall'Ente Provincia di Belluno a partire dal 2015, a seguito delle modifiche delle competenze apportate dalla cosiddetta "Legge Delrio", non esiste più un monitoraggio costante e preciso nell'invio dei dati.

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici anche di carattere turistico informativo ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione contabile ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta di soggiorno e altre norme vigenti in materia,

nonché alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Area Amministrativa e di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria come previsto dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente VOTAZIONE FAVOREVOLE e UNANIME, espressa in forma palese per alzata di mano da parte degli undici consiglieri presenti e votanti:

#### DELIBERA

Di ISTITUIRE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DI 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Santa Giustina, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

Di APPROVARE a tal fine il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che l'imposta di soggiorno sarà applicata a partire dal 1° giugno 2018 come previsto dall'art. 2 comma 4 dell'allegato Regolamento istitutivo, ivi approvato;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*ENNIO VIGNE*

IL VICE SEGRETARIO  
*LILLI TREMONTI*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



## **COMUNE DI SANTA GIUSTINA**

Provincia di Belluno

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del servizio Amministrativo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

SANTA GIUSTINA, 18-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*TREMONTI LILLI*

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 344 del 18-12-2017



# **COMUNE DI SANTA GIUSTINA**

Provincia di Belluno

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

SANTA GIUSTINA, 18-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*BALCON PAOLA*

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 344 del 18-12-2017



# **COMUNE DI SANTA GIUSTINA**

Provincia di Belluno

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Atto di CONSIGLIO N° 54 del 29-12-2017, avente ad oggetto ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 24-01-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
COSSALTER MARIASILVIA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



# **COMUNE DI SANTA GIUSTINA**

Provincia di Belluno

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 54 del 29-12-2017, avente ad oggetto ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE, è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

In data 03-02-2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
MARIASILVIA COSSALTER

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

**COMUNE DI SANTA GIUSTINA**  
**Provincia di Belluno**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n..... del 29.12.2017**

## SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta .....	3
Art. 3 - Soggetto passivo .....	4
Art. 4 - Tariffe .....	4
Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni .....	4
Art. 6 - Obblighi dei gestori strutture ricettive .....	5
Art. 7 - Versamento dell'imposta .....	6
Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento .....	6
Art. 9 - Sanzioni .....	6
Art. 10 - Riscossione coattiva .....	7
Art. 11 - Rimborsi .....	7
Art. 12 - Contenzioso .....	8
Art. 13 - Funzionario Responsabile .....	8
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali .....	8

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Santa Giustina in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Santa Giustina, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Santa Giustina.
4. Per l'anno 2018 l'imposta di soggiorno si applicherà dal 01 giugno 2018.

### **Art. 3 - Soggetto passivo**

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Santa Giustina e non risulta iscritto all'anagrafe dello stesso comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.

### **Art. 4 -Tariffe**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni, mentre compete alla Giunta comunale approvare la misura delle tariffe.
3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. Con riferimento all'anno d'imposta 2018, anno di prima istituzione/applicazione dell'Imposta di Soggiorno le relative tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale secondo le misure espresse nell'Allegato A del presente regolamento.

### **Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a) iscritti all'anagrafe residenti nel Comune di Santa Giustina
  - b) i minori fino al compimento del 10 anno di età;
  - c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.
  - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  - g) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  - h) gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio dell'Unione Montana Feltrina;
  - i) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente e certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.
2. L'esenzione di cui ai punti c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
3. L'esenzione di cui ai punti e), f) g) h) e i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti giornalieri consecutivi.

### **Art. 6 - Obblighi dei gestori strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Santa Giustina sono tenuti ad informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo, delle esenzioni e dei termini e modalità per assolverlo, nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Santa Giustina sono tenuti inoltre a:
  - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
  - segnalare all'Amministrazione del Comune di Santa Giustina, nei termini di cui al comma 3, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Santa Giustina entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.
4. La dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'amministrazione comunale di apposita procedura telematica.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.
6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Santa Giustina.
7. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile c.d. "di fatto" (Delibera n.19/9.01. 2013 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Veneto) deve trasmettere al Comune in formato cartaceo (o altra procedura verrà attivata e comunicata dall'Amministrazione comunale), entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente (secondo le modalità previste dalle norme vigenti) redatto su modello approvato con DPR 194/1996.

### **Art. 7 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Santa Giustina.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il contributo, il gestore deve far compilare l'apposito modulo di rifiuto, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 giorni lavorativi, al Comune di Santa Giustina. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto dev'essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso. Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:
  - a) utilizzo del modello F24, ai sensi della risoluzione n. 64/E del 30 maggio 2017 dell'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione nel campo "codice ente/codice comune" del codice catastale I206 relativo al Comune di Santa Giustina;
  - b) altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate anche a seguito di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

N.	Trimestre	Termine di versamento
1°	Gennaio, Febbraio, Marzo	16 aprile
2°	Aprile, Maggio, Giugno	16 luglio
3°	Luglio, Agosto, Settembre	16 ottobre
4°	Ottobre, Novembre, Dicembre	16 gennaio

### **Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune di Santa Giustina effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione del Comune di Santa Giustina, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Art. 9 - Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute al Comune di Santa Giustina per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Art. 11 - Rimborsi**

1. Il Soggetto passivo può richiedere il rimborso al Comune di Santa Giustina delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso al Comune di Santa Giustina delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.  
La compensazione è effettuata previa autorizzazione del Comune di Santa Giustina rilasciata su richiesta motivata da presentare al Comune stesso almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

#### **Art. 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Art. 13— Funzionario Responsabile**

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

#### **Art. 14 Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2018.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ALLEGATO A**

Tariffe dell'Imposta di soggiorno dal 2018  
Applicate a decorrere dal 01.06.2018

<b>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</b> Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014	<b>Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi</b>
Alberghi o Hotel – Residenze turistiche alberghiere – Villaggio Albergo - Albergo diffuso di 1 – 2 – 3 – 4 o più stelle	€ 1,00
<b>STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI</b> Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015	<b>Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi</b>
<b>ALLOGGI TURISTICI</b> Affittacamere Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali / Country House, Foresterie per turisti	€ 1,00
<b>CASE PER VACANZE</b> Case per ferie Centri di vacanza per ragazzi Ostelli per la gioventù Case Religiose di ospitalità Centri soggiorni studi Foresterie per turisti	€ 0.50
<b>UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO</b> Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate.	€ 1,00
<b>BED &amp; BREAKFAST</b> Attività ricettiva a conduzione familiare	€ 1,00
RIFUGI	€ 1.00
<b>STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO</b> Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014	<b>Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi</b>
Campeggi Villaggi Turistici	€ 1,00
<b>LOCAZIONI TURISTICHE</b> Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 L.R. n. 45/30.12.2014	<b>Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi</b>
(Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto:  - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione; - manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; - pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite)	€ 1,00

<b>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</b> L.R. Veneto n. 28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013	<b>Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi</b>
	€ 1,00